Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

| | |
|---|---|
| (TO) LUCCHINI GUASTALLA | Presidente |
| (TO) GRAZIADEI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (TO) FERRANTE | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (TO) DALMOTTO | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (TO) DE FRANCESCO | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore ESTERNI - EUGENIO DALMOTTO

Seduta del 07/10/2020

## FATTO

La parte ricorrente ha affermato, in sintesi, di essere intestatario n. 8 buoni fruttiferi postali della serie «Q/P», di cui n. 6 del valore di Lire 1.000.000, emessi tra il 1988 e il 1989, e n. 2 del valore di Lire 500.000, di cui uno emesso nel 1986 (secondo semestre) e l'altro nel 1988; e che i timbri modificativi dei tassi di rendimento nulla dispongono circa il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, per il quale deve quindi trovare applicazione quanto previsto sul retro dei titoli, come da consolidato orientamento dell'ABF.
Pertanto domanda che il Collegio riconosca il proprio diritto all'applicazione dei rendimenti indicati sul retro dei titoli per il periodo dal 21° al 30°.
L'intermediario resistente, nelle controdeduzioni, ha affermato:

- di aver operato con la diligenza imposta dagli artt. 4 e 5 del D.M. 13 giugno 1986, avendo correttamente apposto i timbri contenenti l'indicazione dei nuovi e diversi tassi di interesse e non anche dell'importo bimestrale da corrispondersi dal 21° al 30° anno;
- che il sistema di calcolo di tale ultimo importo, infatti, rimane invariato in quanto rapportato al tasso di interesse massimo raggiunto (12% e non più 15%);
- che sulla base di quanto stabilito dalle Sezioni Unite (sentenza n. 3963/2019) la pubblicazione in G.U. del D.M. assolve ogni funzione di trasparenza, pertanto, i tassi di interesse del buono Q/P oggetto di controversia, vanno considerati come conosciuti dal ricorrente;
- che il timbro Q/P sostituisce *in toto* quanto originariamente stampato sul buono;

- che, in favore della parte ricorrente, non possono essere richiamate né la sentenza delle SS.UU. n. 13979/2007, né le decisioni del Collegio di Coordinamento dal n. 5673/2013 al n. 5676/2013;
- che sussistono decisioni di Giudici di merito favorevoli alla resistente;
- che la Corte di Cassazione, SS.UU. n. 3963/2019, avrebbe affermato principi che corroborano le prospettazioni del medesimo intermediario;
- che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la nota prot. DT 12768 del 15 febbraio 2018, avrebbe avallato la legittimità della condotta della resistente;
- che il rendimento dei buoni non cambia del 16° al 30° anno, mutando soltanto il sistema di capitalizzazione, che dal ventunesimo anno è semplice mentre sino a quel momento era composto.

Ha pertanto chiesto il rigetto del ricorso in quanto irricevibile e/o inammissibile e/o infondato.
Parte ricorrente ha replicato alle controdeduzioni dell'intermediario, affermando che la giurisprudenza citata da quest'ultimo – sfavorevole ai clienti – fonda le proprie basi in principi diversi rispetto a quelli che debbono essere applicati al caso di specie. La parte ritiene quindi che, nel caso *de quo*, debba essere seguito il consolidato orientamento ABF, favorevole alla posizione di risparmiatori nelle sue stesse condizioni.
Ciò posto, il Collegio osserva quanto segue.

## DIRITTO

La parte ricorrente risulta cointestatario, con pari facoltà di rimborso, di n. 8 buoni fruttiferi postali: n. xxx.015, valore Lire 500.000, emesso il 26 novembre 1986; n. xxx.025, valore Lire 1.000.000, emesso il 29 ottobre 1988; n. xxx.026, valore Lire 1.000.000, emesso il 29 ottobre 1988; n. xxx.027, valore Lire 1.000.000, emesso il 29 ottobre 1988; n. xxx.045, valore Lire 1.000.000, emesso il 27 luglio 1989; n. xxx.046, valore Lire 1.000.000, emesso il 27 luglio 1989; n. xxx.047, valore Lire 500.000, emesso il 17 maggio 1988; n. xxx.047, valore Lire 1.000.000, emesso il 27 luglio 1989. I buoni, originariamente della serie «P», riportano i timbri di variazione della serie (da «P» a «Q/P») e dei tassi (che non contengono indicazioni per il periodo successivo al 20° anno, come contestato dalla parte ricorrente). La parte ricorrente domanda l'applicazione dei rendimenti originariamente previsti per il periodo dal 21° al 30°.
In proposito, si rammenta che, secondo il consolidato orientamento dei Collegi ABF, poiché i timbri modificativi non contengono indicazioni sui rendimenti previsti per il periodo in questione, il ricorrente ha titolo all'applicazione dei rendimenti originariamente previsti.
Sul punto si segnala che la recente decisione del Collegio di Coordinamento, n. 6142 del 3 aprile 2020, su analoga domanda riferita a un buono della serie «Q/P», ha quantificato l'importo da riconoscere alla parte ricorrente applicando i rendimenti espressi in valore assoluto sul retro titolo per il periodo dal 21° al 30° anno, fatta salva la ritenuta fiscale.
Pur non esplicitando il criterio di calcolo adottato, infatti, il Collegio Coordinamento ha accolto la domanda di applicazione dei rendimenti originariamente previsti per l'ultimo decennio, quantificata da parte ricorrente attraverso l'applicazione dei rendimenti espressi in valore assoluto per gli anni dal 21° al 30°.
Ne consegue l'accoglimento, nei limiti di cui in motivazione, della domanda della parte ricorrente.

## P.Q.M.

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario rimborsi i titoli di parte ricorrente provvedendo alla liquidazione degli interessi ai sensi di cui in motivazione; il tutto nei limiti della somma complessivamente richiesta da parte ricorrente.**
**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA